

STATUTO DEL CENTRO DI ATENEO DI BIOETICA (CdB)

ART. 1 (ISTITUZIONE)

1. E' istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, il "Centro di Ateneo di Bioetica (CdB)", di seguito denominato centro.
2. Il centro ha sede in Milano ed è presente con una propria sezione presso la sede di Roma dell'Università Cattolica.
3. Il centro si avvale, per l'esercizio delle sue attività, delle strutture dell'Università Cattolica interessate agli scopi istitutivi del centro.
4. Il centro ha la durata di 4 anni accademici, rinnovabile.
5. Il Rettore rappresenta il centro di fronte ai terzi.

ART. 2 (SCOPO ISTITUTIVO)

1. Le finalità del centro, che si ispira alla concezione della persona presente nella tradizione cristiana, sono:
 - a) promuovere e svolgere attività scientifiche, di base e applicate, nell'ambito della bioetica, in riferimento alla relazione tra lo sviluppo tecno-scientifico e la filosofia con particolare riguardo agli aspetti dell'antropologia filosofica, dell'etica medica e della filosofia della medicina e della salute;
 - b) promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri, corsi e conferenze, anche di carattere internazionale, per la diffusione di un'adeguata conoscenza delle problematiche bioetiche;
 - c) promuovere attività formative e di consulenza in connessione con le ricerche attivate presso il centro;
 - d) promuovere la formazione di personale specializzato nell'attività di consulenza bioetica;
 - e) promuovere la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate;
 - f) stabilire e mantenere collegamenti, scambi culturali e collaborazioni in tema di formazione con centri di bioetica e analoghe istituzioni in Italia e all'estero e con l'associazionismo cattolico dei genitori e dei docenti;
 - g) curare la pubblicazione della rivista *Medicina e Morale Rivista internazionale di bioetica*, organo del centro, e della *Newsletter*, per favorire la rete di collegamento con le altre istituzioni e con lo scopo di promuovere le iniziative del centro sul territorio nazionale;
 - h) gestire e curare un archivio di documentazione di *Biodiritto* con sede presso la sezione di Roma, promuovendone l'utilizzo come banca dati reperibile via *internet*.

ART. 3
(ORGANI)

1. Sono organi del centro:
 - 1) il Presidente;
 - 2) il Direttore;
 - 3) il Comitato direttivo;
 - 4) il Consiglio scientifico.

ART. 4
(PRESIDENTE)

1. Il Presidente del centro è il Rettore, o suo delegato, che convoca e presiede il Comitato direttivo.

ART. 5
(DIRETTORE)

1. Il Direttore del centro è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile per non più di due mandati.
2. Il Direttore:
 - a) sovrintende al funzionamento del centro e ne coordina l'attività;
 - b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato direttivo;
 - c) convoca e presiede il Consiglio scientifico;
 - d) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
 - e) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

ART. 6
(COMITATO DIRETTIVO)

1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
 - a) da tre a sette membri, nominati dal Rettore, di cui almeno la metà appartenente ai ruoli dei professori universitari dell'Università Cattolica;
 - b) dal Direttore amministrativo dell'Università Cattolica o suo delegato.
2. Il Comitato direttivo:
 - a) individua al proprio interno, tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
 - b) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
 - c) individua un coordinatore delle attività di ricerca della sezione romana;
 - d) individua i membri del Consiglio scientifico da proporre al Rettore per la nomina;
 - e) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del centro;
 - f) delibera il programma delle attività del centro e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;
 - g) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università

Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle norme generali amministrativo-contabili;

- h) propone eventuali modifiche allo statuto del centro;
 - i) formula al Senato accademico la richiesta di rinnovo del centro, entro tre mesi dalla scadenza.
3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno.

ART. 7 (CONSIGLIO SCIENTIFICO)

- 1. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari e da esperti di chiara fama, sino a un massimo di 10 membri. I membri del Consiglio scientifico sono nominati dal Rettore su proposta del Comitato direttivo.
- 2. Il Consiglio scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca del centro.
- 3. Le riunioni del Consiglio scientifico possono svolgersi anche in forma telematica.

ART. 8 (FINANZIAMENTI)

- 1. Il centro assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
 - a) eventuali contributi a carico del bilancio dell'Ateneo;
 - b) contributi da enti pubblici o privati;
 - c) contributi derivanti dalla partecipazione a programmi di ricerca a livello nazionale e internazionale;
 - d) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni pubbliche e private.

ART. 9 (AMMINISTRAZIONE)

- 1. L'amministrazione del centro è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

ART. 10 (NORME FINALI)

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.